

## **Credito d'imposta Industria 4.0 per il 2025**

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

### **Transizione 4.0: Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

Scopri di più

L'**articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024** (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative **strette** allo sfruttamento del **credito d'imposta Industria 4.0**, di cui all'[articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020](#).

Le novità si sostanziano:

- nell'abrogazione del beneficio per gli investimenti nei **beni immateriali**;
- nell'introduzione di un **plafond** generale di spesa, nonché nell'invio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MiMiT) di una **specificazione comunicativa**.

In primo luogo, l'agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in **beni immateriali nuovi Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017**. Sono comunque **esclusi** dalla preclusione gli **investimenti effettuati entro il 30.06.2025** e **prenotati** entro il **31.12.2024**, per i quali, dunque, rimane in vigore il **credito d'imposta** nella misura del **15%**.

Per quanto riguarda gli investimenti in **beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017**, l'agevolazione matura anche se l'effettuazione della spesa avviene nel corso del **2025**, oppure entro il termine lungo del **30.06.2026**, sempreché **entro il 31.12.2025** intervenga la **prenotazione** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno **pari al 20% dell'investimento**), ma nel **rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.

Ciò significa che la spettanza del credito d'imposta **non è più automatica** come in passato, bensì è condizionata al **non superamento**, avendo riguardo alla generalità degli investimenti, del **plafond**. Il beneficio da certo diventa **incerto**.

Pertanto, agli investimenti:

- **effettuati nel 2025** oppure,

- prenotati entro il 31.12.2025 ed **effettuati entro il 30.06.2026**;

è riconosciuto il **credito d'imposta** nella misura:

- del **20%** fino a 2,5 milioni di euro;
- del **10%** per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- del **5%** per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;

ma nel **limite** delle **risorse messe a disposizione** pari a 2.200 milioni di euro.

Va da sé che la limitazione **non riguarda** gli investimenti **prenotati entro il 31.12.2024**.

Si ricorda che l'investimento **si considera effettuato**:

- in caso di acquisto tradizionale, alla data di **consegna** o **spedizione** oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica **l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà** o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;
- in caso di acquisto in **leasing**, alla data di **consegna** oppure, laddove il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, al momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Per verificare il **rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro**, il Legislatore impone alle imprese l'invio al MiMiT di una **nuova e specifica comunicazione** avente ad oggetto le spese sostenute e il credito d'imposta maturato. Invero, tale comunicazione si esplica utilizzando il modello di comunicazione approvato con il **D.M. 24.04.2024**, appositamente **modificato** per adeguare il *form* all'ultima novità in termini di *plafond*.

È compito del MiMiT trasmettere all'Agenzia delle entrate l'**elenco** delle imprese beneficiarie con indicazione dell'ammontare del **credito utilizzabile in compensazione** con il modello F24, secondo l'**ordine cronologico di ricevimento** delle comunicazioni.

Una volta **raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro**, il MiMiT lo comunica con pubblicazione sul proprio sito internet, anche al fine di **sospendere l'invio delle richieste** per la fruizione dell'agevolazione.

Resta fermo che il **credito d'imposta va utilizzato**:

- in **3 rate annuali** di pari importo;
- a decorrere dall'anno di **interconnessione** del bene agevolato.